

21 GENNAIO 2011

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, FACOLTA' DI  
 MEDICINA E CHIRURGIA - TORINO, E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE -  
 VERBANO CUSIO OSSOLA - PER TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI IN  
 STRUTTURE GERIATRICHE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN  
 MEDICINA E CHIRURGIA.

## TRA

L'Università degli Studi di Torino, con sede in Torino via G.Verdi,n.8 10124, cod. fisc. 80088230018, nella persona del Preside Prof. Ezio Ghigo, nato a Torino il 12 Dicembre 1954, per il presente atto domiciliato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, C.so Bramante 88/90 10126.

## E

L'Azienda Sanitaria Locale VERBANO CUSIO OSSOLA cod. fisc. 00634880033, nella persona di ~~Direttore Generale~~ <sup>COMMISSARIO DOTT. CARLO CATTARINI</sup> ~~Dr. Mario Vannini~~, nato a VANZONE SAN CARLO (VB) il 30/9/1948, in qualità di Legale Rappresentante dell'Azienda, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale della stessa Azienda Via Mazzini 117, Omegna, Verbania.

## PREMESSO CHE

ai fini della frequenza e delle attività pratiche nel corso di Laurea Specialistica/Magistrale in "Medicina e Chirurgia" di Torino è previsto lo svolgimento di tirocini professionalizzanti da svolgersi presso le strutture socio-sanitarie.

## CONSIDERATO CHE

la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di Laurea Specialistica/Magistrale in Medicina e Chirurgia di Torino, ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzata al completamento della formazione professionale, così come previsto dalla normativa attuale;

il Decreto Ministeriale del 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - "Modifiche al regolamento recante norma concernenti l'autonomia didattica degli atenei" prevede nell'ordinamento degli studi della *LM-41 Classe delle lauree magistrali in MEDICINA E CHIRURGIA* per lo studente, lo svolgimento di attività formative professionalizzanti per l'acquisizione di almeno 60 CFU;

la Facoltà di Medicina e Chirurgia (sede di Torino) dell'Università di Torino ha inteso ed intende promuovere iniziative volte a far acquisire allo studente un approccio olistico ai

problemi di salute, nonché una visione unitaria dello stato di salute e di malattia del singolo individuo anche nella dimensione socio culturale e geriatrica;

le strutture dell'Azienda Sanitaria Locale **VERBANO CUSIO OSSOLA**, sono state giudicate idonee ai fini dell'utilizzazione a scopo didattico e scientifico da parte della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'università degli Studi di Torino.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**SI CONVIENE E STIPULA:**

**ART. 1 (Oggetto della convenzione)**



L'Azienda si impegna ad ospitare presso le proprie strutture gli iscritti al corso di Laurea Specialistica/Magistrale in Medicina e Chirurgia organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento del tirocinio ai fini dell'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa.

Il tirocinio sarà realizzato nei termini e con le modalità da concordare tra l'Azienda e il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, attraverso il Responsabile del Progetto *Prof. Giovanni Carlo Isaia – Ordinario di Medicina Interna – (Responsabile di Geriatria e Malattie Metaboliche e dell'Osso)*.

Nei periodi di permanenza degli studenti, l'azienda garantisce l'utilizzo di tutte le strutture e attrezzature medico-sanitarie, delle aule e degli ausili didattici ivi esistenti.

L'attività formativa professionalizzante consiste in un periodo di frequenza/tirocinio pratico presso le UU.OO.AA. di Geriatria .

Al riguardo l'Università riconosce il ruolo di *tutore*, con apposita attestazione firmata dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, al Medico Ospedaliero presso la cui struttura operativa si svolgerà il tirocinio professionalizzante.

Il tutore ha l'obbligo di fornire al candidato, a metà del percorso, un parere in itinere della valutazione al fine di aiutarlo a correggere eventuali carenze che si siano manifestate e che dovrebbero essere colmate prima del giudizio finale.

In caso di impedimento a completare il periodo di tirocinio il medico tutore si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al Responsabile del Progetto *Prof. Giancarlo Giovanni Carlo Isaia*.

**ART. 2 (Caratteristiche del tirocinio)**

Il tirocinio professionalizzante NON costituisce rapporto di lavoro.

L'obiettivo del Tirocinio Professionalizzante presso le Strutture Ospedaliere sul Territorio è valutare in particolare :

- a) la capacità di individuare problematiche geriatriche sui pazienti;
- b) la capacità di svolgere prestazioni in qualità di studente tirocinante evidenziando:
- attenzione nell'intervistare e raccogliere dati anamnestici;
  - attenzione al comportamento personale con il paziente ed i parenti;
  - conoscenze strumentali attinenti alle problematiche geriatriche.



Lo studente è tenuto a:

- svolgere le previste attività formative, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;
- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo l'assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte dello studente, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, il Dirigente Medico tutore ne darà immediata comunicazione allo studente stesso, al Responsabile del Progetto *Prof. Giovanni Carlo Isaia*, oltre che segnalarlo sull'apposito libretto certificativo.

### **ART. 3 (Diritti e doveri degli studenti e dell'Azienda)**

L'Azienda si impegna a far conoscere ad ogni studente le regole di comportamento previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dai regolamenti aziendali, dalla legislazione antinfortunistica e da quella vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nonché le eventuali particolari prescrizioni da osservare sul piano tecnico-operativo durante lo svolgimento delle attività.

L'Azienda garantisce, in particolare, che i locali, le attrezzature e strumentazioni sono idonee e adeguate ai sensi del D. Lgs. del 09.04.2008, n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro).

Nel corso delle attività e comunque durante la permanenza in Azienda lo studente è tenuto all'osservanza delle norme, regole e prescrizioni sopra indicate.

Lo studente è altresì tenuto, anche dopo la conclusione delle attività, a mantenere il segreto in ordine ad operazioni o notizie riservate, delle quali sia venuto a conoscenza.

Durante lo svolgimento delle attività, gli studenti non possono essere adibiti a funzioni produttive, se non al fine di conseguire i particolari obiettivi previsti dal progetto formativo.

In relazione a quanto sopra, l'Azienda si impegna a non richiedere agli studenti il rispetto di norme contrattuali di produttività, di obblighi o di scadenze produttive.

I rapporti che l'Azienda intrattiene con gli studenti non costituiscono rapporti di lavoro. Lo studente non può vantare nei confronti dell'Azienda alcun diritto di tipo retributivo.

 3

#### **ART. 4 (Allontanamento degli studenti)**

Qualora si verificano episodi di particolare gravità, l'Azienda può chiedere in qualsiasi momento al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino, attraverso il Responsabile del Progetto *Prof. Giovanni Carlo Isaia – Ordinario di Medicina Interna – Responsabile di Geriatria e Malattie Metaboliche e dell'Osso*), l'allontanamento dello studente.



#### **ART. 5 (Collaborazioni)**

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino, potrà eventualmente conferire al personale dipendente dell'Azienda, che fin d'ora autorizza incarichi di didattica integrativa nei termini, con le modalità e ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.

#### **ART. 6 (Copertura assicurativa)**

L'Università di Torino garantisce la copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi degli studenti relativamente ai rischi ed agli infortuni connessi all'attività formativa.

L'Azienda garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori nonché a tutto il proprio personale impegnato nello svolgimento della attività formativa e di tirocinio professionalizzante.

L'Azienda garantisce, altresì, la copertura assicurativa per responsabilità civile in favore degli studenti per tutte le attività svolte presso la stessa Azienda.

L'Azienda si impegna, in caso di infortunio con prognosi superiore a 3 giorni, ad effettuare la denuncia - entro 48 ore dall'evento (24 ore in caso di decesso) - all'INAIL e alla Questura di riferimento, dandone comunicazione e trasmettendone copia all'Università.

In caso di infortunio che comporti una assenza dall'attività di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, l'Azienda è tenuta a darne immediata comunicazione all'Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia, e all'INAIL.

#### **ART. 7 (Durata della convenzione)**

La presente convenzione decorre a far tempo dal II° semestre Anno Accademico 2010/2011 ed ha validità per tre anni; è rinnovabile previo consenso di entrambe le parti.

La presente convenzione può essere disdetta anticipatamente, con lettera raccomandata da inviare con un preavviso di almeno sei mesi.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività formativa in corso.

### Art. 8 (Oneri Aggiuntivi)

Resta inteso che l'attuazione della presente convenzione non comporta oneri aggiunti per l'Università, la Facoltà e per l'Azienda. Ogni attività sarà svolta nel rispetto della normativa vigente.

### ART. 9 (Trattamento dei dati)

L'Azienda si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza.

L'Azienda manleva l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.

I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

### ART. 10 (Foro competente)

Per tutte le controversie inerenti la presente convenzione le parti espressamente riconoscono la competenza del Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto

Azienda ~~SANITARIA LOCALE VCO~~  
Il rappresentante legale ~~CORRISARIO~~  
Dr. ~~CORRADO CATRUI~~



*[Handwritten signature]*

Università degli Studi di Torino  
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino

Il Preside

Prof. Ezio Ghigo



*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*